

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 28/09/2022) 31/01/2023, n. 2826

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9046/2022 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell'avvocata Laura Barberio;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, e QUESTURA DI TORINO, ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via Dei Portoghesi 12;

- resistenti -

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino, depositato il 08/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. A.A., cittadino marocchino, impugna per cassazione il decreto depositato il giorno 8/11/2021, con cui il giudice di pace di Torino ha convalidato il suo trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di (Omissis) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, disposto in data 5/11/2021 dal questore di Como a seguito di rilievo che a carico del predetto risultava emesso in data 3/8/2021 (e notificato il 4/8/2021) provvedimento di espulsione assunto dal prefetto di Palermo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c).

2. Assume il ricorrente che il 6/11/2021 la Questura di Torino aveva trasmesso al giudice di pace gli atti per la convalida del trattenimento; che all'udienza dell'8/11/2021 la Questura aveva chiesto la convalida del trattenimento. Il signor A.A. rilasciava dichiarazioni in merito al suo arrivo in Italia nel 2014, precisando dapprima di non essere stato trattenuto presso un centro di permanenza per il rimpatrio, poi di essere stato trattenuto per circa due mesi e mezzo presso il Centro di

permanenza per il rimpatrio di Bari e di essere stato dimesso meno di un mese prima dell'udienza, precisando altresì che il trattenimento era stato successivo all'adozione del decreto di espulsione da parte del prefetto di Palermo del 3 agosto 2021.

3. In forza di tali circostanze la difesa del ricorrente si opponeva alla convalida e chiedeva l'acquisizione dei documenti relativi al trattenimento presso il CPR di (Omissis) che si era concluso con il rilascio del ricorrente e l'adozione di un ordine di allontanamento dell'Italia entro il termine di 7 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5 bis. Aggiungeva la difesa del ricorrente che una nuova espulsione avrebbe dovuto essere adottata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all'atto del rilascio dal CPR di (Omissis).

3.1 In assenza di tali documenti, pertanto, secondo la difesa del ricorrente, il giudice di pace investito della convalida non poteva verificare se l'odierno ordine di trattenimento fosse o meno legittimo.

4. In effetti, il giudice di pace aveva disposto la convalida senza procedere all'acquisizione degli atti relativi all'asserito trattenimento presso il CPR di (Omissis) né del successivo ordine di allontanamento.

4.1 In particolare, il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento limitandosi ad osservare che non erano emersi elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione.

5. La cassazione di tale decreto è chiesta dal A.A. con ricorso affidato ad un unico motivo.

6. Gli intimati Questura di Torino e Ministero dell'interno si sono costituiti al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

#### Motivi della decisione

7. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , commi 4 e 5 e art. 5 bis , nonché dell'art. 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione inesistente ed apparente del provvedimento di convalida del trattenimento.

7.1. Assume il ricorrente che in udienza si era opposto alla convalida chiedendo al giudice di ordinare la produzione dei documenti relativi al trattenimento presso il centro di Bari e infatti l'ordine di trattenimento odierno era stato emesso a distanza di oltre tre mesi dall'espulsione disposta dal prefetto di Palermo, mentre il suo rilascio dal CPR di (Omissis) si era concretizzato nell'adozione di un ordine di allontanamento dall'Italia entro il termine di sette giorni ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5 bis. Una nuova espulsione avrebbe dovuto dunque essere adottata a seguito di inottemperanza all'ordine emesso dal questore di Bari.

8. La censura è fondata.

8.1. Secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 - nella versione applicabile *ratione temporis* (rubricato "Esecuzione dell'espulsione") - lo straniero nei cui confronti è disposta l'espulsione, qualora non sia possibile eseguirla con immediatezza, può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario in un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). In tale caso il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro le 48 ore dalla trasmissione degli atti relativi all'adozione della misura restrittiva. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001 , il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost..

8.2. La convalida comporta la permanenza nel CPR per trenta giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori trenta giorni.

8.3. Trascorso tale termine il questore può chiedere al giudice una o più proroghe qualora siano emersi elementi nuovi che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero ovvero ove necessario ai fini dell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. In ogni caso il D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 comma 5, prevede che la durata massima del trattenimento non possa essere superiore a 90 giorni, in alcuni casi prorogabili di ulteriori trenta giorni.

8.4. Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5 bis, allorché la permanenza nel CPR non abbia consentito l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il questore allo scopo di porre fine al soggiorno illegale ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni.

8.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, la violazione dell'ordine di allontanamento costituisce illecito penale punito con multa indicata dall'art. 14, comma 5 ter e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis.

8.6. Ciò posto, risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata, ed ammissibile ex art. 372 c.p.c., che il ricorrente subito dopo l'adozione del provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Palermo in data 3/08/2021, notificato il 4/08/2021, era stato accompagnato presso il CPR di (Omissis) in esecuzione del provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Palermo l'8/08/2021 ove era stato ristretto sino al 6/10/2021, allorché il questore di Bari, invece di chiedere ulteriori proroghe, ordinava al A.A. di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica dell'ordine ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis.

8.7. Dopo l'accertata violazione di detto ordine di allontanamento non risulta essere stato emesso nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento.

8.8. Risulta, diversamente, che sulla scorta del medesimo provvedimento di espulsione del prefetto di Palermo del 3/08/2021 sia stato adottato dal questore di Como in data 5/11/2021 un (secondo) ordine di trattenimento e che, a fronte delle eccezioni sollevate nel corso dell'udienza di convalida, il giudice abbia disposto la convalida ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

9. Il provvedimento di convalida del trattenimento non risulta conforme a legge.

9.1. L'art. 14, comma 4 cit. dispone che il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal D.Lgs. n. 286 del 1998, medesimo art. 14, specificamente dedicato all'esecuzione dell'espulsione.

9.2. Ne consegue che il controllo rimesso al giudice della convalida investe non solo il trattenimento, ma anche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall'art. 13 e che tale controllo deve essere condotto alla stregua di tutti gli atti che il questore è tenuto a trasmettere ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 3.

9.3. Come osservato dalla Corte costituzionale nella già citata pronuncia n. 105/2001, ove si affrontano specifiche questioni rilevanti per l'esame del presente ricorso, il riferimento letterale "agli atti" contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, citato art. 14, comma 3, non può non essere inteso nel senso comprensivo non solo del "provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge".

9.4. Nel solco di tale lettura costituzionale delle disposizioni sulla convalida del trattenimento e della sua proroga questa Corte ha già sottolineato la portata dell'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida quale manifestazione dell'effettività della verifica svolta dal giudice (cfr. Cass. 25875/2021; id. 610/2022).

9.5. Orbene, nel caso di specie la motivazione adottata dal giudice di pace in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, secondo la quale "non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19", non è coerente con le allegazioni prospettate dallo straniero in udienza e con le richieste del suo difensore risultanti dal verbale di convalida allegato al ricorso ed illustrate a pag. 3 del ricorso.

9.6. In altri termini il giudice non attesta l'avvenuta verifica, cui come si è sopra visto è pure tenuto secondo la previsione dell'art. 14 D.Lgs. cit., al fine di accertare l'effettiva esistenza di un legittimo provvedimento di espulsione che giustifichi il trattenimento da convalidare.

9.7. Dal decreto impugnato non risulta essere stata effettuata dal giudice alcuna verifica su quanto allegato in ordine al precedente trattenimento e sull'esistenza o meno di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del

1998 , art. 14 comma 5 ter, nonostante ciò costituisca, secondo la scansione tracciata nell'art. 14 sopra ricostruita, il necessario presupposto della legittimità del nuovo trattenimento (fondato sull'inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all'atto della cessazione del precedente trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto di Palermo il 3/8/2021).

9.8. Il decreto impugnato risulta pertanto illegittimo nella parte concernente l'affermazione della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , e va dunque cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti la Corte decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla l'impugnato decreto di convalida del trattenimento del ricorrente.

10. In applicazione del principio di soccombenza il collegio dispone sulle spese di lite come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, annulla l'impugnato provvedimento di trattenimento; condanna i resistenti alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in Euro 1100,00 per la fase di merito ed Euro 2200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi per la fase di legittimità, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1, il 28 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023